Ordinanza

dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

(Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario, OInFi-FINMA)

del'

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visti l'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2015 sulle borse e il commercio di valori mobiliari l' (LBVM) e gli articoli 38, 39 capoverso 2, 101 capoversi 1 e 2, 123 e 135 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria l' (LInFi),

ordina:

Capitolo 1: Obbligo di registrazione e di tenere un giornale

(Art. 38 LInFi, art. 15 LBVM)

Art. 1

¹ I commercianti di valori mobiliari³ secondo la LBVM e i partecipanti⁴ ammessi a una sede di negoziazione registrano gli ordini soggetti all'obbligo di registrazione e le chiusure ai sensi dell'articolo 30 dell'ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse⁵ (OBVM) e dell'articolo 36 dell'ordinanza del ... sull'infrastruttura finanziaria⁶ (OInFi) in un giornale o in giornali parziali (giornale), indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari o gli strumenti finanziari siano negoziati o meno in una sede di negoziazione.

² Per quanto riguarda gli ordini ricevuti, nel giornale devono essere registrati:

RS ...

- 1 RS 954.1
- 2 RS ..., AS
- Poiché i commercianti di valori mobiliari sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.
- Poiché i partecipanti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.
- 5 RS **954.11**
- 6 RS ..., AS ...

- a. la denominazione esatta dei valori mobiliari e degli strumenti finanziari;
- b. la data e l'ora precisa di ricevimento dell'ordine;
- c. la designazione dell'ordinante;
- d. la descrizione del tipo di transazione e di ordine;
- e. l'entità dell'ordine.
- ³ Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati:
 - a. la data e l'ora precisa dell'esecuzione;
 - b. l'entità della transazione:
 - c. il corso realizzato o attribuito:
 - d. il luogo della transazione;
 - e. la designazione della controparte;
 - f. la data di valuta.
- ⁴ Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno all'obbligo di comunicazione secondo capitolo , gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in forma standardizzata, cosicché possano essere fornite all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), se essa le richiede, informazioni complete e tempestive.
- ⁵ Il campo di applicazione dell'obbligo di tenere un giornale nonché la forma e il contenuto del giornale vengono precisati in una circolare.

Capitolo 2: Obbligo di comunicazione

(Art. 39 LInFi, art. 15 LBVM)

Art. 2 Chiusure da dichiarare

- ¹ I commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare al destinatario di cui all'articolo 5 le chiusure soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 31 OBVM⁷ e dell'articolo 37 OInFi⁸.
- $^2\,\mathrm{L'obbligo}$ di comunicazione si estende alle transazioni per conto proprio e a quelle per conto di clienti.

Art. 3 Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:

 la designazione del commerciante di valori mobiliari soggetto all'obbligo di comunicazione secondo la LBVM o di un partecipante ammesso a una sede di negoziazione;

- 7 RS 954.11
- 8 SR AS ...

- b. la descrizione del tipo di transazione (acquisto/vendita);
- a. la denominazione esatta dei valori mobiliari o degli strumenti finanziari negoziati;
- d. l'entità della transazione e precisamente il valore nominale per le obbligazioni e il numero di titoli o di contratti per gli altri valori mobiliari e strumenti finanziari;
- e. il corso:
- f. la data e l'ora precisa della transazione;
- f. la data di valuta;
- l'indicazione se si tratta di una transazione per conto proprio o per conto di clienti;
- i. la designazione della controparte (membro di borsa, altro commerciante di valori mobiliari, cliente);
- j. l'indicazione esatta della sede di negoziazione alla quale è ammesso il commercio del valore mobiliare;
- k. un riferimento standardizzato nelle transazioni per conto di clienti, che permetta l'accertamento dell'avente economicamente diritto alla transazione;

Art. 4 Termine di dichiarazione

Le transazioni devono essere dichiarate entro i termini fissati dai regolamenti delle sedi di negoziazione alle quali è indirizzata la dichiarazione.

Art. 5 Destinatario della dichiarazione

- ¹ Le transazioni in valori mobiliari devono essere dichiarate alla sede di negoziazione nella quale il valore mobiliare è ammesso al commercio.
- ² Se in Svizzera un valore mobiliare è ammesso al commercio in più sedi di negoziazione autorizzate dalla FINMA, i commercianti di valori mobiliari soggetti all'obbligo di comunicazione possono scegliere la sede di negoziazione in cui adempiere l'obbligo di comunicazione.
- ³ Le chiusure in strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 OBVM⁹ e dell'articolo 37 capoverso 2 OInFi¹⁰ devono essere comunicate alla sede di negoziazione in cui il sottostante è ammesso al commercio. Se lo strumento finanziario ha come sottostanti più valori mobiliari, dovrà essere dichiarato a una delle sedi di negoziazione in cui uno dei sottostanti è ammesso al commercio.
- ⁴ Nella loro organizzazione, le sedi di negoziazione prevedono un organo particolare (ufficio delle dichiarazioni) incaricato di ricevere ed elaborare le dichiarazioni.

⁹ RS 954.11

¹⁰ RS ..., AS ...

⁵ L'ufficio delle dichiarazioni emana un regolamento. Può chiedere un consono indennizzo per i compiti che deve adempiere su incarico della FINMA. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.

Capitolo 3: Operazioni in derivati OTC soggetti a compensazione (Art. 101 LInFi)

Art. 6 Principio

¹ La FINMA stabilisce quali derivati devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale e provvede alla loro pubblicazione.

² A tal fine prende in considerazione se:

- a. le condizioni contrattuali includono una documentazione giuridica consueta per il settore che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;
- i processi operativi subiscono un trattamento automatizzato nella fase postnegoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti:
- c. i margini o i requisiti finanziari della controparte centrale sono proporzionati al rischio che l'obbligo di compensazione intende attenuare;
- d. le dimensioni e la profondità del mercato per il prodotto in questione sono stabili nel tempo;
- e. in caso di inadempienza di un partecipante di una controparte centrale, la dispersione sul mercato si mantiene sufficiente;
- f. il numero e il valore delle transazioni già concluse sono sufficientemente elevati:
- g. le informazioni necessarie per la determinazione del prezzo sono accessibili alle consuete condizioni di negoziazione;
- sussiste un elevato rischio sistemico che le controparti, in caso di forti interdipendenze reciproche, non siano in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento e di consegna stabiliti contrattualmente.

Art. 7 Definizione dei derivati OTC soggetti a compensazione

¹ Con l'autorizzazione di una controparte centrale svizzera o il riconoscimento di una controparte centrale estera, la FINMA stabilisce quali derivati compensati per il tramite della controparte centrale sono soggetti all'obbligo di compensazione. Nello stabilire l'obbligo di compensazione, la FINMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 7 capoverso 2 come pure degli standard internazionali.

² La controparte centrale comunica alla FINMA gli altri derivati eventualmente compensati successivamente alla sua autorizzazione o al suo riconoscimento.

³ Se richiesto, essa dovrà fornire alla FINMA tutte le informazioni di cui essa necessita per stabilire i derivati soggetti a compensazione.

Capitolo 4: Corrispondenza e calcolo dei termini

Art. 8 Corrispondenza (Art. 123 cpv. 1 LInFi)

- ¹ Dichiarazioni trasmesse per telefax o per posta elettronica, nonché richieste concernenti la pubblicità delle partecipazioni e le offerte pubbliche di acquisto sono ammesse nella corrispondenza con la FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e gli organi per la pubblicità e sono riconosciute ai fini dell'osservanza dei termini.
- ² In linea di principio, le raccomandazioni degli organi per la pubblicità vengono comunicate alle parti, ai richiedenti e alla FINMA per telefax o per posta elettronica.
- ³ Per i procedimenti amministrativi trova applicazione l'ordinanza del 18 giugno 2010¹¹ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi.

Art. 9 Calcolo dei termini (Art. 123 cpv. 1 LInFi)

- ¹ Se il termine è computato in giorni di borsa, esso decorre dal primo giorno di borsa successivo all'evento iniziale.
- ² Se il termine è computato in settimane, esso scade il giorno dell'ultima settimana che, per il suo nome, corrisponde a quello in cui si è verificato l'evento iniziale oppure, se non è un giorno di borsa, il giorno di borsa successivo.
- ³ Se il termine è computato in mesi, esso scade il giorno dell'ultimo mese che, per il suo numero, corrisponde a quello in cui si è verificato l'evento iniziale oppure, in mancanza di un giorno corrispondente, l'ultimo giorno del mese. Se non è un giorno di borsa, il termine scade il giorno di borsa successivo.
- ⁴ Sono «giorni di borsa» i giorni in cui in Svizzera la relativa borsa è aperta alla negoziazione in conformità al calendario di negoziazione.

Capitolo 5: Pubblicità delle partecipazioni Sezione 1: Obbligo di comunicazione

Art. 10 Principi

(Art. 120 cpv. 1 e 3, art. 123 cpv. 1 LInFi)

¹ Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Se l'avente economicamente diritto non coincide con la persona legittimata a esercitare il diritto di voto, anche la persona che può esercitare autonomamente i diritti di voto legati ai titoli di partecipazione è soggetta all'obbligo di comunicazione.

¹¹ RS 172.021.2

² Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:

- a. un limite di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il limite successivo sia raggiunto o superato;
- un limite di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il limite successivo sia raggiunto o superato;
- nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite.

Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti (Art. 120 cpv. 5 LInFi)

Sono considerati acquisto indiretto o alienazione indiretta di una partecipazione segnatamente:

- a. l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto;
- b. l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
- c. l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.

Art. 12 Operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato (Art. 120 cpv. 1, art. 121, art. 123 cpv. 1 LInFi)

- ¹ Agisce d'intesa o come gruppo organizzato chi si accorda con terzi, mediante contratto o altre misure organizzative, in vista dell'acquisto o dell'alienazione di titoli di partecipazione o dell'esercizio di diritti di voto.
- ² L'acquisto e l'alienazione tra persone associate che hanno dichiarato la loro partecipazione globale sono esclusi dall'obbligo di comunicazione.
- ³ Devono per contro essere dichiarate le modifiche nella composizione della cerchia di persone e nella natura dell'intesa o del gruppo.

Art. 13 Sorgere dell'obbligo di comunicazione (Art. 120 cpv. 1, 3 e 4, art. 123 cpv. 1 LInFi)

¹ L'obbligo di comunicazione giusta l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sorge non appena sia costituito il diritto all'acquisto o all'alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio), indipendentemente dall'esistenza di un vincolo relativo a tale diritto. L'intenzione di acquisto o alienazione non origina l'obbligo di comunicazione, a condizione che non comporti obblighi giuridici.

² Il sorgere dell'obbligo di comunicazione al momento della costituzione del negozio obbligatorio di cui al capoverso 1 e la conseguente separazione di avente economicamente diritto ed esercizio di voto non determinano né per l'acquirente né per

l'alienante un obbligo di comunicazione separato in conformità all'articolo 120 capoverso 3 LInFi.

- ³ In caso di trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto, l'obbligo di comunicazione sorge non appena è stato compiuto il negozio giuridico che costituisce il trasferimento dei diritti di voto.
- ⁴ Se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite in seguito all'aumento, alla riduzione o alla ristrutturazione del capitale societario, per le società con sede in Svizzera l'obbligo di comunicazione sorge con la relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Per le società con sede all'estero, i cui titoli di partecipazione sono, interamente o parzialmente, quotati principalmente in Svizzera, l'obbligo di comunicazione sorge al momento della pubblicazione in conformità all'articolo 53*b* capoverso 3 OBVM¹².

Art. 14 Calcolo delle posizioni da dichiarare (Art. 120 cpv. 1 e 3, art. 123 cpv. 1 LInFi)

¹ Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un limite, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendentemente l'una dall'altra e dichiararle simultaneamente:

- a. posizioni di acquisto:
 - azioni e quote analoghe ad azioni,
 - 2. diritti di conversione e d'acquisto (art. 15 cpv. 2 lett. a),
 - 3. diritti d'alienazione concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b),
 - 4. altri derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2);
- b. posizioni di vendita:
 - 1. diritti d'alienazione (art. 15 cpv. 2 lett. a),
 - diritti di conversione e d'acquisto concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b).
 - 3. derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2).
- ² Per le società con sede in Svizzera, le posizioni da dichiarare devono essere calcolate in base al numero complessivo dei diritti di voto secondo l'iscrizione nel registro di commercio. Per le società con sede all'estero, ai fini del calcolo delle posizioni da dichiarare è determinante la pubblicazione secondo l'articolo 53*b* capoverso 3 OBVM¹³.

Art. 15 Derivati su titoli di partecipazione (Art. 120 cpv. 1, 4 e 5, art. 123 cpv. 1 LInFi)

¹ Derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione con diritto di voto quotati o principalmente quotati in Svizzera.

¹² RS **954.11**

¹³ RS **954.11**

- ² Devono essere dichiarati l'acquisto o l'alienazione di derivati su titoli di partecipazione con consegna fisica o liquidazione in contanti, che conferiscono o possono conferire diritto di voto per i titoli di partecipazione. In ciò rientra:
 - a. l'acquisto o l'alienazione di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica;
 - la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
 - derivati su titoli di partecipazione negoziati fuori borsa, che prevedono o ammettono una liquidazione in contanti.
- ³ Si presume che i derivati su titoli di partecipazione negoziati in borsa che prevedono una liquidazione in contanti, in definitiva non conferiscano o possano conferire diritti di voto fino a quando i diritti o le aspettative che essi conferiscono, sommati alle altre posizioni di acquisto elencate nell'articolo 14 capoverso 1 lettera a, abbiano raggiunto o superato il 15 per cento dei diritti di voto.
- ⁴ I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo i capoversi 2 e 3 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei limiti secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi.

Art. 16 Altri fatti da dichiarare (Art. 120 cpv. 1 e 4, art. 123 cpv. 1 LlnFi)

¹ Un obbligo di comunicazione sussiste in particolare anche se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite di cui all'articolo 120 capoverso 1 LInFi:

- a. in seguito a un aumento, una riduzione o una ristrutturazione del capitale societario;
- in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione propri da parte di una società;
- c. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni ai sensi dell'articolo 4 della legge del 23 giugno 2006¹⁴ sugli investimenti collettivi (LICol); questi titoli devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dal commerciante di valori mobiliari per proprio conto;
- d. soltanto in virtù della quota dei diritti di voto (esercitabili o no) rappresentati dalle azioni, a prescindere dal fatto che la quota totale dei diritti di voto, tenuto conto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 15, raggiunga, superi o scenda al di sotto di un limite;
- e. in seguito a un trasferimento di titoli di partecipazione avvenuto in virtù della legge o di una decisione giudiziaria o amministrativa.

² Qualsiasi modifica dei dati dichiarati determina un nuovo obbligo di comunicazione.

Art. 17 Prestito di operazioni mobiliari e operazioni analoghe (Art. 120 cpv. 1, art. 123 cpv. 1 LInFi)

Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.

Art. 18 Investimenti collettivi di capitale (Art. 120 cpv. 1, art. 121 LInFi)

- ¹ Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la LICol¹⁵ devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione¹⁶ (art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).
- ² Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
 - a. gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un limite;
 - b. per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
 - nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
 - d. ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multicomparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
- ³ Per gli investimenti collettivi di capitale esteri che non sono autorizzati per la distribuzione, la direzione del fondo o la società può adempiere l'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 2 nella misura in cui non è dipendente da un gruppo. L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone:
 - a. l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società incaricate di esercitare il diritto di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
 - b. *l'indipendenza organizzativa*: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:

15 RS 951.31

Poiché i titolari dell'autorizzazione sono precipuamente società, si rinuncia al pari trattamento linguistico.

- la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
- tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
- ⁴ Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
 - a. un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società:
 - b. una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui al capoverso 3 sono soddisfatti e rispettati.
- ⁵ Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 4 lettera a.
- ⁶ Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
- ⁷ Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.

Art. 19 Banche e commercianti di valori mobiliari (Art. 123 cpv. 2 LInFi)

- ¹ Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e i commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che
 - a. detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto:
 - b. detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
 - detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento.
- ² Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l'intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell'emittente ¹⁷ e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento.

Art. 20 Procedura di offerta pubblica di acquisto (Art. 123 cpv. 1 LInFi)

- ¹ Dal momento della pubblicazione dell'annuncio preliminare dell'offerta pubblica di acquisto o del prospetto concernente tale offerta (prospetto dell'offerta) fino alla
- Poiché gli emittenti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.

scadenza del termine suppletivo, le seguenti persone sono soggette unicamente agli obblighi di comunicazione di cui al capitolo 8 dell'ordinanza commissionale del 21 agosto 2008¹⁸ sulle offerte pubbliche di acquisto:

- a. l'offerente 19;
- b. persone che operano d'intesa con l'offerente o come gruppo organizzato;
- c. persone secondo l'articolo 134 capoverso 1 LInFi, che detengono, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata o eventualmente di un'altra società, i cui titoli di partecipazione sono oggetto di scambio:
- d. persone designate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto secondo l'articolo 134 capoverso 3 LInFi.
- ² Una volta scaduto il termine suppletivo, le persone soggette all'obbligo di comunicazione che nel corso della procedura di offerta pubblica d'acquisto hanno effettuato un annuncio ai sensi del capoverso 1 devono notificare nuovamente le loro posizioni conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
- ³ I capoversi 1 e 2 non sono applicati al riscatto di titoli di partecipazione propri.

Art. 21 Decisione preliminare

(Art. 123 cpv. 3 LInFi)

- ¹ In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
- ² L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.

Sezione 2: Dichiarazione e pubblicazione

Art. 22 Contenuto della dichiarazione (Art. 123 cpv. 1 LInFi)

¹La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:

- a. quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del limite del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
- b. fattispecie originanti l'obbligo di comunicazione, quali:
- 18 RS 954.195.1
- Poiché gli offerenti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.

- 1. l'acquisto,
- 2. l'alienazione.
- il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (articolo 120 capoverso 3 LInFi),
- 4. l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15.
- 5. la modifica del capitale sociale,
- 6. la decisione di un tribunale o di un'autorità,
- 7. la motivazione di un'intesa comune,
- 6. la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
- 7. la modifica delle indicazioni dichiarate:
- c. momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
- d. momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione:
- e. cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell'acquirente o dell'alienante.
- ² Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:
 - a. se la persona avente economicamente diritto non coincide con la persona legittimata a esercitare il diritto di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi): nella dichiarazione dell'avente economicamente diritto e in quella della persona legittimata a esercitare il diritto di voto devono essere indicate le quote dei diritti di voto il cui esercizio è stato trasferito;
 - nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo l'articolo 12: le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
 - c. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN): questo numero;
 - d. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non hanno un ISIN: l'indicazione delle condizioni essenziali, quali:
 - 1. l'identità dell'emittente,
 - 2. il sottostante,
 - 3. il rapporto di opzione,
 - 4. il prezzo di esercizio,
 - 5. il termine di esercizio,
 - 6. le modalità di esercizio;
 - e. nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso
 3: l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 4 sono soddisfatti.

³ In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull'acquirente o l'alienante diretto sia sull'avente economicamente diritto.

Art. 23 Indicazioni complementari

(Art. 123 cpv. 1 LInFi)

Per ogni dichiarazione deve essere indicata all'organo per la pubblicità e alla società la persona di contatto competente, fornendo il suo nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

Art. 24 Adempimento dell'obbligo di comunicazione (Art. 123 cpv. 1 LInFi)

- ¹ La dichiarazione, scritta nell'apposito modulo fornito dall'organo per la pubblicità, deve pervenire alla società e al competente organo per la pubblicità entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell'obbligo di comunicazione.
- ² La società deve pubblicare la dichiarazione entro due giorni di borsa dal ricevimento della dichiarazione.
- ³ In caso di operazioni in valori mobiliari propri, la società deve effettuare, entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell'obbligo di comunicazione, sia la dichiarazione al competente organo per la pubblicità che la sua pubblicazione.

Art. 25 Pubblicazione

(Art. 123 cpv. 1, art. 124 LInFi)

- ¹ La società pubblica la dichiarazione secondo l'articolo 22 sull'apposita piattaforma elettronica gestita dal competente organo per la pubblicità. Deve segnalare la pubblicazione precedente della stessa persona soggetta all'obbligo di comunicazione.
- ² Qualora una società ometta una pubblicazione o effettui una pubblicazione erronea o incompleta, gli organi per la pubblicità possono immediatamente pubblicare le informazioni prescritte e imputare alla società i costi originati dalla misura sostitutiva. Possono rendere pubblici i motivi della misura sostitutiva. La società deve essere preventivamente informata.

Art. 26 Deroghe e agevolazioni (Art. 123 cpv. 1 e 2, art. 124 LInFi)

- ¹ Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all'obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:
 - a. sono a breve scadenza;
 - b. non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
 - c. sono vincolate a condizioni.
- ² Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.

³ Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.

Sezione 3: Sorveglianza

Art. 27 Organo per la pubblicità (Art. 123, art. 124 LInFi)

- ¹ Le borse prevedono nella loro organizzazione un organo particolare (organo per la pubblicità) competente per la sorveglianza dell'obbligo di comunicazione e di pubblicazione. Tale organo tratta inoltre le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26).
- ² Se l'istituzione di tale organo è sproporzionata, questo compito può essere trasferito a un'altra borsa; l'accordo di collaborazione dev'essere sottoposto per approvazione alla FINMA.
- ³ Gli organi per la pubblicità informano regolarmente il pubblico sulla loro prassi. Possono emanare comunicazioni e regolamenti e pubblicare, mediante i canali idonei, le informazioni necessarie all'adempimento del loro mandato legale. Le raccomandazioni devono essere pubblicate, in linea di principio, in forma anonimizzata.
- ⁴ Per i compiti da svolgere su incarico della FINMA e per la trattazione delle richieste, gli organi per la pubblicità possono chiedere un consono indennizzo. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.

Art. 28 Procedura (Art. 123, art. 124 LInFi)

- ¹ Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L'esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 22.
- ² L'organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.
- ³ L'organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.
- ⁴ La FINMA emana una decisione se:
 - a. intende statuire essa stessa nella causa:
 - b. il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
 - c. l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
- ⁵ Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.

⁶ Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.

⁷ Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l'organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l'organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.

Art. 29 Indagini

(Art. 8, art. 123 cpv. 1, art. 124 LInFi)

La FINMA può ordinare agli organi per la pubblicità di svolgere indagini.

Capitolo 6: Obbligo di presentare un'offerta

Sezione 1: Offerta obbligatoria

Art. 30 Disposizioni applicabili

(Art. 135 cpv. 4 LInFi)

Oltre all'articolo 135 LInFi e alle disposizioni seguenti, l'offerta obbligatoria soggiace agli articoli 125-134, 136-141 e 152 LInFi nonché alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale e della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto.

Art. 31 Principio

(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)

È soggetto all'obbligo di presentare un'offerta chiunque acquisti direttamente o indirettamente titoli di partecipazione superando in tal modo il limite legale o statutario di cui all'articolo 135 capoverso 1 LInFi (limite).

Art. 32 Acquisto indiretto

(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)

L'articolo 117 capoverso 5 e l'articolo 11 LInFi si applicano per analogia all'acquisto indiretto di partecipazioni della società mirata soggette all'obbligo di presentare un'offerta.

Art. 33 Operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato (Art. 135 cpv. 1 e 4, art. 136 cpv. 2 LInFi)

¹ L'articolo 12 capoverso 1 si applica per analogia all'acquirente di partecipazioni della società mirata soggette all'obbligo di presentare un'offerta che agisce d'intesa o come gruppo organizzato in vista del controllo della società mirata.

² Un accordo di questo tipo sussiste in particolare nel caso di riunione di persone fisiche o giuridiche in un gruppo di società o di imprese attraverso la maggioranza di diritti di voto o di quote di capitale o attraverso un altro genere di controllo.

Art. 34 Calcolo del limite

(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)

- ¹ Il limite viene calcolato in base al numero totale dei diritti di voto iscritti nel registro di commercio.
- ² Per determinare il superamento del limite occorre considerare tutti i titoli di partecipazione di proprietà dell'acquirente o che conferiscono a quest'ultimo il diritto di voto in altro modo, indipendentemente dal fatto che i diritti di voto siano esercitabili o meno.
- ³ Non rientrano nel calcolo i diritti di voto il cui esercizio si basa esclusivamente su una procura a fini di rappresentanza a un'assemblea generale.

Art. 35 Oggetto dell'offerta obbligatoria

(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)

- ¹ L'offerta obbligatoria si estende a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società mirata.
- ² L'offerta deve comprendere anche i nuovi titoli di partecipazione emessi mediante derivati su titoli di partecipazione, se i diritti corrispondenti vengono esercitati prima della scadenza del termine suppletivo ai sensi dell'articolo 130 capoverso 2 LInFi.

Art. 36 Trasferimento all'acquirente dell'obbligo di presentare un'offerta (Art. 136 cpv. 2, art. 160 LInFi)

Se il precedente avente diritto ai titoli di partecipazione era soggetto, conformemente alla disposizione transitoria dell'articolo 163 LInFi, all'obbligo di presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione in caso di superamento del limite del 50 per cento dei diritti di voto, quest'obbligo è trasferito all'acquirente di una partecipazione compresa tra il 33½ e il 50 per cento dei diritti di voto, se l'acquirente è esonerato secondo l'articolo 136 capoverso 2 LInFi dall'obbligo di presentare un'offerta.

Art. 37 Ristabilimento dell'obbligo di presentare un'offerta (Art. 135 cpv. 4 LInFi)

Se una persona ha acquisito prima del 1° gennaio 1998 una partecipazione pari ad almeno il 50 per cento dei diritti di voto di una società e riduce tale partecipazione a meno del 50 per cento, dovrà presentare un'offerta secondo l'articolo 135 LInFi qualora in seguito superi nuovamente il limite del 50 per cento.

Art. 38 Offerta obbligatoria e condizioni

(Art. 135 cpv. 1 e 4, art. 136 cpv. 2 LInFi)

- ¹ Fatti salvi importanti motivi, l'offerta obbligatoria deve essere incondizionata.
- ² Importanti motivi sussistono in particolare se:
 - a. per l'acquisto è necessaria un'autorizzazione dell'autorità;

- i titoli di partecipazione da acquistare non conferiscono alcun diritto di voto;
 o
- l'offerente esige che la sostanza economica designata concretamente della società mirata non venga modificata.

Art. 39 Termine

(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)

- ¹ L'offerta obbligatoria deve essere presentata entro due mesi dal superamento del limite.
- ² Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere una proroga del termine.

Sezione 2: Deroghe all'obbligo di presentare un'offerta

Art. 40 Deroghe di ordine generale

(Art. 135 cpv. 4, art. 136 LInFi)

- ¹ L'obbligo di presentare un'offerta decade se:
 - a. il limite è superato nell'ambito di un risanamento a seguito di una riduzione di capitale volta a compensare una perdita e del conseguente aumento di capitale:
 - b. banche o commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM, in autonomia o sotto forma di sindacato, assumono a fermo, nell'ambito di un'emissione, titoli di partecipazione e si impegnano ad alienare nuovamente il numero di titoli di partecipazione che supera il limite stabilito entro tre mesi a decorrere dal superamento, e l'alienazione avviene parimenti effettivamente entro questo termine.
- ² La richiesta di deroga secondo il capoverso 1 o l'articolo 136 capoverso 2 LInFi deve essere dichiarata alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Quest'ultima avvia un procedimento amministrativo entro cinque giorni di borsa se ha motivo di presumere che le condizioni del capoverso 1 non siano adempiute.
- ³ In casi motivati, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, su richiesta, prorogare il termine di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 41 Deroghe speciali

(Art. 135, art. 136 cpv. 1 LInFi)

- ¹ Nei casi di cui all'articolo 136 capoverso 1 LInFi e in altri casi giustificati, un acquirente soggetto all'obbligo di presentare un'offerta può, per motivi importanti, essere esonerato da detto obbligo.
- ² In particolare possono essere considerati giustificati secondo l'articolo 136 capoverso 1 LInFi anche i casi in cui:

- a. l'acquirente non può controllare la società mirata, poiché un'altra persona o un gruppo dispone di una quota di voti superiore;
- b. un membro di un gruppo organizzato secondo l'articolo 136 capoverso 1 lettera a LInFi supera il limite anche individualmente; o
- c. l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente (art. 32), tale acquisto non rientra negli scopi principali della transazione e gli interessi degli azionisti della società mirata sono salvaguardati.
- ³ La concessione di deroghe può essere vincolata a condizioni; in particolare, all'acquirente possono essere imposti obblighi per il futuro.
- ⁴ Le condizioni di cui al capoverso 3 passano a un successore di diritto che acquista una partecipazione di almeno il 33½ per cento, anche se quest'ultimo è esonerato dall'obbligo di presentare un'offerta ai sensi dell'articolo 136 capoverso 2 LInFi.

Sezione 3: Determinazione del prezzo offerto

Art. 42 Corso in borsa (Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)

- ¹ Il prezzo offerto per ogni categoria di titoli di partecipazione della società mirata deve corrispondere almeno al corso in borsa.
- ² Il corso in borsa di cui all'articolo 135 capoverso 2 lettera a LInFi corrisponde al corso medio, calcolato in funzione della ponderazione dei volumi, delle transazioni in borsa degli ultimi 60 giorni di borsa prima della pubblicazione dell'offerta o dell'annuncio preliminare.
- ³ Se durante questo periodo occorrono circostanze speciali, quali la ripartizione di dividendi o le transazioni di capitale, che influenzano considerevolmente il corso in borsa, esso va rettificato. Un organo di controllo secondo l'articolo 128 capoverso 1 LInFi deve confermare in un rapporto l'adeguatezza delle rettifiche e indicare le basi del calcolo.
- ⁴ Se i titoli di partecipazione quotati non sono liquidi prima della pubblicazione dell'offerta o dell'annuncio preliminare, un organo di controllo deve effettuare una stima dell'azienda. Il rapporto descrive i metodi e le basi di valutazione e giustifica se e in quale misura si debba fare riferimento al corso in borsa o al valore dell'azienda nel fissare il prezzo minimo.

Art. 43 Prezzo dell'acquisto anteriore (Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)

- ¹ Il prezzo dell'acquisto anteriore secondo l'articolo 135 capoverso 2 lettera b LInFi corrisponde al prezzo più elevato pagato dall'acquirente per titoli di partecipazione della società mirata nel corso degli ultimi dodici mesi prima della pubblicazione dell'offerta o dell'annuncio preliminare.
- ² Il prezzo deve essere determinato separatamente per ogni categoria di titoli di partecipazione. La base per fissare il rapporto adeguato tra i prezzi di più categorie

di titoli di partecipazione di cui all'articolo 135 capoverso 3 LInFi è il prezzo più elevato corrisposto per un titolo di partecipazione rispetto al valore nominale.

- ³ I titoli di partecipazione della società mirata acquistati mediante permuta di valori mobiliari in occasione dell'acquisto anteriore devono essere computati al valore rilevato al momento della permuta.
- ⁴ Se con l'acquisto anteriore l'acquirente o l'alienante ha fornito, oltre alle prestazioni principali, anche altre prestazioni importanti, quali la concessione di garanzie o prestazioni in natura, il prezzo relativo all'acquisto anteriore viene aumentato o diminuito del valore di tali prestazioni.
- ⁵ Nel suo rapporto, l'organo di controllo (art. 128 LInFi) deve esaminare la valutazione dei titoli di partecipazione di cui al capoverso 3 e confermare l'adeguatezza dell'aumento o della diminuzione secondo il capoverso 4, esponendo il suo calcolo.

Art. 44 Acquisto anteriore indiretto (Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)

¹ Se l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente ai sensi dell'articolo 32 in combinato disposto con l'articolo 11 lettera c, l'offerente deve pubblicare nel prospetto dell'offerta la quota del prezzo pagato corrispondente all'acquisto dei titoli di partecipazione della società mirata.

Art. 45 Pagamento del prezzo offerto

(Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)

- ¹ Il prezzo offerto può essere pagato in contanti o mediante permuta di valori mobiliari.
- ² È ammesso il pagamento mediante permuta di valori mobiliari, purché sia offerta l'alternativa dell'intero pagamento in contanti.

Art. 46 Valutazione dei valori mobiliari (Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)

Per la determinazione del valore dei valori mobiliari offerti in permuta si applica l'articolo 42 capoversi 2–4.

Art. 47 Deroghe

(Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)

Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere, in singoli casi, deroghe alle disposizioni della presente sezione (art. 40-44).

² La valutazione della quota deve essere esaminata da un organo di controllo.

Capitolo 7: Collaborazione tra la FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e le borse

Art. 48

(Art. 122, art. 123 cpv. 1 e art. 137 LInFi, art. 39 cpv. 1 LFINMA)

¹ La FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, nonché gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza delle borse si forniscono a vicenda – spontaneamente o su richiesta – tutte le informazioni e i documenti pertinenti e necessari a tali autorità e organi per adempiere i loro rispettivi compiti. In particolare, attuano un reciproco scambio di informazioni se hanno motivo di supporre l'esistenza di un'infrazione della legge su cui deve indagare l'autorità o l'organo competente.

² Le autorità e gli organi interessati si attengono al segreto d'ufficio, professionale e d'affari e utilizzano le informazioni e i documenti pertinenti che hanno ricevuto esclusivamente per adempiere i compiti che spettano loro in virtù della legge.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 49 Diritto previgente: abrogazione e modifica

¹ L'ordinanza FINMA del 25 ottobre 2008²⁰ sulle borse viene abrogata.

Art. 56 e 57

Abrogati

Art. 50 Pubblicità delle partecipazioni

- ¹ Le dichiarazioni in materia di pubblicità delle partecipazioni effettuate secondo il diritto anteriore rimangono valide.
- ² Le dichiarazioni relative a fatti che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere effettuate, facendone menzione all'atto della dichiarazione e della pubblicazione, entro il 1° luglio 2016 secondo il diritto anteriore
- ³ Se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, un organo per la pubblicità non dispone di un'apposita piattaforma elettronica, dovrà dotarsi di tale piattaforma e metterla in esercizio entro il 1° gennaio 2017 al più tardi.
- ⁴ Fino alla messa in esercizio di una piattaforma elettronica per la pubblicazione di cui al capoverso 3, la società pubblica le dichiarazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e in almeno uno dei principali media elettronici che diffondono in-

 $^{^2\,\}mathrm{L'ordinanza}$ FINMA del 30 agosto 2012^21 sull'insolvenza bancaria viene modificata come segue:

²⁰ RU 2008 6521

²¹ RS **952.05**

formazioni borsistiche. Per l'osservanza del termine di cui all'articolo 24 capoverso 2 fa stato il momento della trasmissione della dichiarazione ai media elettronici. La pubblicazione deve essere trasmessa simultaneamente anche al competente organo per la pubblicità.

Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari:
La presidente: Il direttore:
• 4